

**STATUTO**  
**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAMMI VENTO"**

**TITOLO I - Denominazione – sede**

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Siena (SI), Strada Massetana Romana 54/15, c/o lo studio dell'Avv. Nicolò Carnemolla, un'associazione con durata a tempo indeterminato che assume la denominazione **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAMMI VENTO"** abbreviando **"A.S.D. DAMMI VENTO"**.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o operative; il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà variazioni al presente statuto.

L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Vela e/o all'Ente di Promozione sportiva UISP e/o ad altre FSN, EPS e DSA. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti Federazione Italiana Vela e/o all'Ente di Promozione sportiva UISP e/o delle altre FSN/EPS/DSA a cui intenderà affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, potrà affiliarsi ad altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva alle cui norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo si obbliga di conformarsi, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

**TITOLO II - Scopo- Oggetto**

**Articolo 2** - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**Articolo 3** - L'Associazione si propone di svolgere la propria attività sportiva con particolare riferimento - anche se non in via esclusiva - alle attività sotto elencate previste dalla Delibera CONI n. 1568 del 14/02/2017 e successive modificazioni:

- a) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo degli sport velici e di tutte le discipline sportive collegate quali preparazione atletica ed ogni attività finalizzata al benessere fisico della persona, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, manifestazioni ed ogni altra attività ad esse collegate;
- b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare lo sport della vela a carattere amatoriale e dilettantistico;
- c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport della vela;
- d) provvedere all'eventuale gestione dei natanti degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario;
- e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative; L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, la Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi degli sport velici. L'Associazione intende altresì provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina della vela, così come previsto dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e/o dalla UISP e/o dalle altre FSN/EPS/DSA a cui intenderà affiliarsi. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività



di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:

- a) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport velici;
- b) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina prevista dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
- c) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

### TITOLO III – Soci

**Articolo 4** - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.

**Articolo 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse devono essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Nella domanda scritta di ammissione, l'aspirante socio dichiara:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di accettare, senza riserve, lo Statuto della Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni della Associazione;
- c) di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalla F.I.V., e/o dalla UISP e/o dalle altre FSN/EPS/DSA.

**Articolo 6** - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
- a prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione e da altri Enti sotto i colori dell'associazione;
- a partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Statuto

**Articolo 7** - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.


Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**Articolo 8** - I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.V. e/o della UISP e/o delle altre FSN/EPS/DSA a cui intenderà affiliarsi.

La Associazione, con la affiliazione alla F.I.V. e/o della UISP e/o delle altre FSN/EPS/DSA a cui intenderà affiliarsi, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto necessario per l'esercizio dello Sport della Vela, con le stesse modalità previste per i propri Associati.

I tesserati della F.I.V. e/o della UISP e/o delle altre FSN/EPS/DSA a cui intenderà affiliarsi, in analogia con gli Associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

### TITOLO IV - Recesso – Esclusione



**Articolo 9** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**Articolo 10** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa o altro contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**Articolo 11** - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e/o mail e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

**Articolo 12** - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati e tessera associativa
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

## TITOLO VI - Organi dell'Associazione

**Articolo 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

### Assemblee

**Articolo 14** - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci alternativamente mediante almeno una delle seguenti modalità: la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o convocazione tramite whatsapp od altri metodi facenti riferimento a social e/o chat di cui possa essere data prova di invio e ricezione, in ogni caso da effettuarsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**Articolo 15** - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti - tutte le elezioni alle cariche devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'assemblea dei Soci;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

**Articolo 16** - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 17** - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quinti (3/5) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati.

**Articolo 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

### Consiglio Direttivo

**Articolo 19** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica o chat, di cui possa essere data prova di invio e ricezione o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.



**Articolo 20** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o – in caso di assenza di soggetti non eletti – persone scelte tra i soci, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### Presidente

**Articolo 21** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

**Articolo 22** - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletti) può essere eletto dall'Assemblea ed è composto da due membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 5 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

**Articolo 23** - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**Articolo 24** - La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.V. e/o alla UISP e/o alle altre FSN/EPS/DSA, unitamente a copia del verbale.

**Articolo 25** - Il Presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le Assemblee degli atleti/e tesserati e maggiorenni, nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per la individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.V. e/o alla UISP e/o alle altre FSN/EPS/DSA, per il costante aggiornamento degli atti federali.

### TITOLO VII - Patrimonio ed esercizio finanziario

**Articolo 26** - Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

**Articolo 27** - Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Articolo 28** - L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'C.M.', followed by a large stylized 'A', then 'J.B.', a signature that looks like 'J.F.', and finally 'D.C.'. A small number '5' is written above the 'D.C.' initials. To the right of these signatures, there is a faint blue circular stamp, likely an official seal or registration mark.

## TITOLO VIII – Scioglimento

**Articolo 29** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

### Clausola compromissoria

**Articolo 30** - Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.


### Norma finale

**Articolo 31** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni della Federazione Italiana Vela e/o all'Ente di Promozione sportiva UISP e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Luca Cianfarani  
Jacopo Figura  
Esther Biancotti  
Daniele Cianfarani  
Ada Chiara De Marco



REGISTRATO A SIENA IL 2/3/2022  
AL N. 360 69 SEUE3  
VERSATI 200,00